

REGOLAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DELLA VALLE SERIANA

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità
Montana Valle Seriana n. 17 del 23 maggio 2023

COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA Z.O. N. 8

Via Dante Alighieri n. 1 - 24023 Clusone (BG)

Tel. 0346.22400 - Fax 0346.22957

C.F. 90029440162 - P. IVA 03607580168

protocollo@valleseriana.bg.it - cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it

www.cmvalleseriana.bg.it



PREMESSA

La pista ciclopedonale della Valle Seriana costituisce una importante risorsa per lo sviluppo turistico e sociale della Comunità Montana. Il Regolamento di Uso si propone innanzitutto di tutelarla e, in secondo luogo, intende garantire a tutti i fruitori condizioni di sicurezza individuale e collettiva.

CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento di Uso è presente in più punti della Pista Ciclopedonale ed è sempre consultabile sul sito <https://www.cmvalleseriana.bg.it/>

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE

È implicita, da parte di chiunque utilizzi la Pista Ciclopedonale, la conoscenza, l'accettazione e il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento di Uso. La segnaletica verticale e orizzontale presente sulla Pista costituisce parte integrante del Regolamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutto il tracciato della pista ciclopedonale della Valle Seriana, alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate. Lo stesso avrà validità altresì in riferimento ai tratti di Pista Ciclopedonale della Valle Seriana che verranno eventualmente realizzati in futuro.

1^ PARTE: GENERALE

- 1)** Il comportamento del pubblico sulla pista ciclopedonale della Valle Seriana e negli ambiti circostanti dovrà essere orientato al rispetto delle persone e dell'ambiente. E' fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete dei fruitori.
- 2)** È vietato salire sugli alberi, danneggiarli in qualsiasi modo, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa. E' vietato inoltre danneggiare i prati o gli arbusti, cogliere fiori o asportare piante, minerali, fossili e quanto legato all'ambiente.
- 3)** È fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o molestare gli animali presenti, pertanto è proibito entrare e circolare sulla pista ciclopedonale con armi e strumenti affini, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 4)** Per tutto il percorso della pista ciclopedonale è vietata qualsiasi attività commerciale non autorizzata.

- 5) È vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. E' inoltre vietato danneggiare l'arredo e la segnaletica della pista.
- 6) È proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere nelle aree di parcheggio circostanti alla pista. E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree circostanti la pista con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio od altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione del Comune di riferimento, che esigerà il pagamento o eventuale rimborso spese di canone di disponibilità o di utilizzazione dell'area, degli impianti esistenti nonché l'osservanza dei regolamenti comunali. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, gli adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.
- 7) È vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di intralcio o pericolo alla libera circolazione.

La sosta ed il gioco, anche del calcio, è consentito solo negli appositi spazi attrezzati senza danneggiare le strutture ed il verde.
- 8) È fatto divieto accendere fuochi liberi e gettare a terra fiammiferi, mozziconi od altri oggetti che possano provocare incendi. E', invece, consentito l'uso del barbecue nelle aree attrezzate, contrassegnate da appositi cartelli.
- 9) È vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere. I rifiuti dovranno essere messi negli appositi cestini e, se presenti, nei contenitori per la raccolta differenziata.
- 10) È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere eccezionalmente accordati permessi da parte dell'Amministrazione del Comune di riferimento per manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi ai fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi.
- 11) Sono vietate le affissioni di manifesti e la pubblicità in generale senza espressa autorizzazione del Comune di riferimento, ad eccezione delle insegne di esercizio e delle affissioni comunali. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.
- 12) Per la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto- cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione del Comune di riferimento sentita la comunità Montana, le quali esigeranno il pagamento o eventuale rimborso spese di canone di

disponibilità o di utilizzazione dell'area nonché l'osservanza dei regolamenti comunali. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, gli adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

- 13) Nel rispetto delle norme in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, l'utilizzo della pista ciclopeditonale per manifestazioni di carattere agonistico e non, dovrà essere autorizzata dal/i Comune/i competente/i per territorio sentita la Comunità Montana. Eventuali provvedimenti di chiusura della pista ciclopeditonale dovranno essere adottati dai Comuni territorialmente competenti informando tempestivamente la Comunità Montana.
- 14) Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, opportunamente deliberato, sono punite con le sanzioni amministrative previste nella III^a parte del regolamento stesso.
- 15) La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è affidata alle forze di polizia nonché al Corpo di Polizia Locale di competenza di ogni Comune oltre che alle altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

2^a PARTE: L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLA PISTA CICLOPEDITONALE E' SUBORDINATO

PARTICOLARMENTE AL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME:

- 16) Nella pista ciclopeditonale è consentito esclusivamente l'accesso e la circolazione di pedoni e velocipedi (Art. 50 Codice della Strada) intendendosi come velocipedi altresì le biciclette a pedalata assistita così come definite nel medesimo art. 50. L'accesso dei fruitori è consentito unicamente attraverso gli appositi varchi e ingressi.
- 17) Gli utenti della pista ciclopeditonale sono tenuti a procedere ad una velocità non superiore a 15 km/h e fermo restando il suddetto limite, comunque in modo tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale. I velocipedi devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
- 18) I pedoni sono tenuti a procedere in modo da garantire un idoneo spazio di transito per i velocipedi e gli ulteriori mezzi autorizzati in transito e comunque non camminando affiancati in numero superiore a due persone.
- 19) L'utilizzo della pista ciclopeditonale da parte dei soggetti età minore ad anni 18, in particolar modo se non accompagnati da un soggetto maggiorenne responsabile, comporta l'assunzione da parte

dei genitori o di chi ne fa le veci di ogni responsabilità in riferimento a danni a cose e persone occorsi sia al minore medesimo che a terzi; si declina ogni responsabilità in tal senso.

Fermo restando la necessaria sorveglianza da parte di un genitore o di chi ne fa le veci l'utilizzo dei giochi collocati nelle apposite aree di pertinenza poste lungo il tracciato della pista ciclopeditonale è consentito nel rispetto delle specifiche indicazioni rinvenibili in loco, ove presenti, soprattutto in riferimento ai limiti di età minimi e massimi per l'utilizzo delle singole attrezzature.

20) Fatta eccezione per le biciclette elettriche è vietato l'accesso e il transito a tutti i mezzi motorizzati, ai cavalli nonché ai mezzi trainati da animali salvo il possesso di specifica autorizzazione; tale autorizzazione potrà essere rilasciata dal/i Comune/i competente/i per territorio sentita la Comunità Montana, in via generale, nelle seguenti fattispecie:

- proprietà ed altri diritti d'uso e accesso riguardo immobili insistenti lungo il tracciato ciclo-pedonale e serviti da esso.

Eventuali autorizzazioni all'accesso ed al transito in riferimento a fattispecie diverse dalle suddette potranno essere rilasciate in via eccezionale dal/i Comune/i competente/i per territorio sentita la Comunità Montana, per motivate e rilevanti ragioni. In ogni caso il Comune/i competente/i che emetterà/anno l'autorizzazione al transito provvederà/anno ad impartire le idonee prescrizioni. L'ottenimento dell'autorizzazione da parte del soggetto istante presuppone l'esclusiva assunzione da parte del medesimo di ogni eventuale responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'accesso e dalla circolazione sulla pista ciclo-pedonale. I Comuni e la Comunità Montana declinano ogni responsabilità al richiedente per danni a cose e/o persone derivanti dal mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle ulteriori, eventuali prescrizioni impartite. Il transito dei mezzi autorizzati, oltre alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti regole:

- il transito deve avvenire solo esclusivamente attraverso gli accessi esistenti;
- eventuali dispositivi atti ad inibire l'accesso dei mezzi non autorizzati, posizionati sul percorso ciclo pedonale, devono essere rimossi dall'apposita sede senza danneggiarli e rimessi in posizione sia all'entrata che all'uscita dell'automezzo;
- il transito è limitato al solo tratto necessario per raggiungere, per la via più breve, i fabbricati e/o terreni di proprietà e/o detenuti. Ogni altro diverso percorso è pertanto vietato;

- il transito deve avvenire ad una velocità massima di 10 Km/ora, con estrema prudenza e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclistico e pedonale;
- il transito ha validità fintanto che persistono le necessità di accesso.

Sono comunque esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

- di soccorso e delle Forze di Polizia;
- dei soggetti incaricati della manutenzione e controllo del tracciato della pista ciclo- pedonale.

21) Nella pista i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una distanza dal proprietario non superiore a metri 1,50 muniti di museruola (se d'obbligo per legge) e comunque sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente e che si assume ogni responsabilità per danni a cose e/o persone. E' fatto assoluto divieto procedere in sella alla bicicletta con al seguito il cane, seppure al guinzaglio. Il proprietario ha l'obbligo di raccogliere le deiezioni dei cani con apposita paletta e sacchetto e non abbandonarle, ma depositarle negli appositi cestini. L'obbligo della rimozione delle deiezioni grava altresì sui conduttori degli altri animali autorizzati al transito.

3^ PARTE: DIVIETO DI ACCESSO E/O TRANSITO - AVVERTENZE.

22) Salvo specifica autorizzazione, agli utenti, è in ogni caso vietato l'accesso alla pista ciclo- pedonale e/o la prosecuzione del transito, nelle seguenti circostanze:

- presenza di neve e/o ghiaccio lungo il tracciato, fondo scivoloso e/o gelato;
- scarsa visibilità e/o buio (in particolare nei tratti non serviti da illuminazione pubblica);
- presenza di nebbia;
- presenza di fenomeni metereologici intensi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (forte pioggia, raffiche di vento, grandine, fulmini, precipitazioni nevose);
- in caso di un consistente innalzamento del livello dei fiumi e torrenti e/o in caso di esondazione dei medesimi (in riferimento ai tratti di pista ciclo-pedonale che corrono lungo i corsi d'acqua);
- in caso di allagamento del tracciato.

Gli utenti esonerano i Comuni e la Comunità Montana da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dal mancato rispetto di tali divieti.

Lo sgombero di neve e/o ghiaccio dalla pista ciclopedonale non verrà garantito né dai Comuni, né dalla Comunità Montana ciò comportando, a tutela della propria e altrui incolumità, il divieto di accesso,

nonché di prosecuzione del transito, da parte di tutti gli utenti in presenza di tali elementi e così come stabilito altresì dal presente regolamento. Salvo diversi accordi con i Comuni competenti per territorio, i soggetti autorizzati al transito sulla pista ciclopedonale anche con mezzi motorizzati e animali, dovranno, se ritenuto necessario, provvedere a propria cura e spese allo sgombero della neve e del ghiaccio riguardo il tratto di pista ciclopedonale in riferimento al quale sono autorizzati al passaggio; i Comuni competenti per territorio e la Comunità Montana declinano ogni responsabilità per danni a cose e/o persone.

23) A tutela dell'incolumità dell'utenza si segnala altresì che la pista ciclo-pedonale della Valle Seriana, a causa dell'estensione, presenta un tracciato particolarmente eterogeneo intersecando altresì tratti di viabilità ordinaria; in aggiunta a ciò, alcuni mezzi, anche motorizzati, potrebbero trovarsi a transitare sulla medesima, così come previsto altresì dal presente Regolamento. Queste ultime caratteristiche, unitamente alle diverse e mutevoli condizioni dell'ambiente in cui l'infrastruttura si snoda, impongono all'utenza di prestare un elevato e costante grado di attenzione e diligenza, nonché un variabile livello di capacità fisiche. L'insufficiente sussistenza di tali elementi può determinare l'insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti che la frequentano. Ai fruitori si richiede pertanto la massima attenzione ed un utilizzo di tale infrastruttura commisurato alle proprie caratteristiche e possibilità.

4^ PARTE: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da €. 25.00 ad €. 500,00 oltre all'eventuale risarcimento del danno causato e comunque quantificato dagli Organi di competenza.